

DELIBERA N.162 DEL 29.11.2002
CONSIGLIERI PRES.N.27 ED ASS.N.14
1^ CONVOCAZIONE - ORE 16,00

OMISSIS

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN PROVVEDIMENTI COMUNALI IN ASSENZA DI PREVISIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SALVATORE DE MONACO, RELATIVAMENTE AL PUNTO 11 DI CUI ALL' O.D.G. AD OGGETTO: "LEGGE REGIONALE 18.11.1999 N.33 ART.32 - COMUNI E LOCALITA' DI PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E CITTA' D'ARTE", COMUNICA ALL'ASSEMBLEA CHE LA PROPOSTA VIENE RINVIATA AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SALVATORE DE MONACO, INTRODUCE IL 12° PUNTO ALL' O.D.G. AVENTE PER OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN PROVVEDIMENTI COMUNALI IN ASSENZA DI PREVISIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI".

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: BAIANO-ROSOLINI-BIANCHI-DI RUBBO-GALETTO-GUERCIO-FANTI-GALARDO-DI GIORGI-SPOLON.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SALVATORE DE MONACO, PRESO ATTO CHE NON CI SONO RICHIESTE DI INTERVENTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PONE A VOTAZIONE, CON IL SISTEMA DELLA FORMA PALESE - PER ALZATA DI MANO - LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, circa la regolarità tecnica (art. 49 - D. Lgs n. 267/2000);
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Ragioneria circa la regolarità contabile (art. 49 - D. Lgs n. 267/2000);
- Visto il parere di conformità del Segretario Generale (art. 97 - comma 2 - D. Lgs n. 267/2000);

VISTO IL VERBALE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE DELL'8.11.2002 APPROVATO IL 27.11.2002;

Premesso che:

- l'art. 24 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ha abrogato il R.D. 3 marzo 1934, n. 383 il quale, all'art. 106 da ultimo modificato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, stabiliva - in assenza di espresse disposizioni di legge - la comminazione della sanzione amministrativa fino a lire un milione per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali;
- con l'intervenuta abrogazione, si è inteso attribuire all'autonoma decisione dell'ente locale la determinazione della misura delle sanzioni amministrative da comminare a seguito di violazioni delle disposizioni contenute nei provvedimenti normativi di competenza dell'ente stesso in ragione della gravità delle violazioni stesse;
- peraltro, la potestà regolamentare dell'ente locale è pienamente conforme al principio di riserva di legge in materia, contenuta nell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto la sanzione amministrativa è stabilita dall'organo che ha emanato l'atto violato e risulterà comminabile solo in quanto regolamentata e determinata antecedentemente alla commissione della violazione;
- conseguentemente, le ordinanze e i regolamenti che verranno emanati dall'Amministrazione Comunale dovranno recare tutti l'indicazione della sanzione amministrativa che verrà applicata in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute, nell'ambito del limite minimo e massimo stabiliti dal regolamento allegato a presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- si ritiene pertanto necessario disciplinare con apposito regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita dagli artt. 3 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 all'ente locale, l'attività sanzionatoria dell'Amministrazione;

Visto:

- la nota della Direzione Generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno n. 263/1bis/11/L. 142 del 7 marzo 2001, in materia di potere sanzionatorio degli enti locali;
- l'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che stabilisce i criteri per la determinazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie ed il rapporto tra il limite minimo e il limite massimo;
- l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che prevede il pagamento in misura ridotta della sanzione;
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Sviluppo Economico nella seduta del 05.03.2002 (verbale n. 11/2002);

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a disposizioni contenute in provvedimenti comunali in assenza di previsioni di legge e regolamentari", che si compone di 9 articoli e, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegni di spesa o minori entrate per il bilancio comunale;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 267/2000.

L'ESITO DELLA VOTAZIONE, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SALVATORE DE MONACO, E' IL SEGUENTE:

PRESENTI	N.27
ASSENTI	N.14
ASTENUTI	NESSUNO
FAVOREVOLI	27 (UNANIMITA')
CONTRARI	NESSUNO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SALVATORE DE MONACO, PRESO ATTO DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE, PROCLAMA APPROVATA UFFICIALMENTE LA SUESPOSTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

OMISSIS

Letto, confermato e sottoscritto.


FIRMATO COME ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
SALVATORE DE MONACO

IL SEGR.GENERALE
AVV.M.TAGLIATELA

La presente deliberazione su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, è pubblicata il giorno 11 DIC 2002 e vi resterà per 15 gg.

Il Segretario Generale



SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA'

- Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e relativa istruttoria.
- N° 1 Allegati. Pronto per le firme.
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, addi 09/12/02

Operatrice

[Handwritten Signature]

Il Funzionario Incaricato
 Responsabile dell'Ufficio

[Handwritten Signature]

REGIA PREFETTURA
 6/12/02
[Handwritten Signature]

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN PROVVEDIMENTI COMUNALI IN ASSENZA DI PREVISIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita al Comune dagli articoli 3 e 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali e di ordinanze emesse ai sensi degli artt. 50, 54 e 107 del richiamato Testo Unico.

Art. 2

La violazione di obblighi o divieti di carattere generale imposti da norme contenute nei regolamenti adottati dall'ente sono punite, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni legislative o, purché compatibili con i principi generali fissati dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, regolamentari, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 e non superiore ad € 500,00.

Con la stessa sanzione sono punite le violazioni al dispositivo delle ordinanze emesse, in conformità delle leggi e dei regolamenti, dal Sindaco o dai Dirigenti.

Art. 3

Il Sindaco, con proprio provvedimento, provvede all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 2 ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nel biennio precedente, procedendo, in caso di importi decimali, al "troncamento" per difetto.

Il provvedimento del Sindaco di aggiornamento delle sanzioni amministrative viene emanato entro il 1 dicembre dell'ultimo anno del biennio, pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e produce i suoi effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 4

La vigilanza relativa al rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze emesse ai sensi degli artt. 50, 54 e 107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, addetti ai servizi tecnici, ambientali e di polizia amministrativa, commerciale ed annonaria, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, ai quali viene attribuita, ai sensi dell'art. 57 comma 3 del C.P.P., qualità di "agenti di Polizia Giudiziaria".

Per l'accertamento delle violazioni di obblighi o divieti di carattere generale imposti da regolamenti comunali ed al dispositivo delle ordinanze del Sindaco o dei Dirigenti e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5

Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

Art. 6

Salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 24 della legge 689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio che ha accertato la violazione, entro 30 giorni dallo scadere del relativo termine, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco ovvero al Dirigente eventualmente delegato all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione

Art. 7

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell' art. 6 .

Quest'ultima, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità indicate nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, ovvero di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva della sanzione.

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze-ingiunzioni di pagamento spettano al Comune.

Art. 8

Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, sia in caso di mancato pagamento in misura ridotta che di elezione delle osservazioni formulate dagli interessati, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

L'importo così stabilito non deve essere comunque inferiore a quello previsto per il pagamento in misura ridotta, maggiorato del 10% e, in caso di recidiva nel biennio, aumentato di un terzo, nonché delle spese di procedimento .

Art. 9

Allo scopo di semplificare l'attività amministrativa, le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite agli artt. 5,6,7 ed 8 del presente Regolamento, si applicano a tutti i procedimenti finalizzati all'emissione di ordinanze-ingiunzioni per l'irrogazione di sanzioni amministrative attribuite alla competenza del Sindaco, purché non disciplinati da leggi speciali.

Il termine per la conclusione dei citati procedimenti è stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 della l. 7.8.1990 nr. 241, in 180 (centottanta) giorni con decorrenza dalla data di ricezione del rapporto da parte dell'organo accertatore ovvero degli scritti difensivi del soggetto cui la violazione è stata contestata.